

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex artt. 1079, 1170, 903 e 1122 c.c. il Supercondominio di via [redacted] il Condominio di via [redacted], nonché dieci singoli condomini chiedevano ordinarsi a [redacted]

[redacted] quale titolare della ditta [redacted] a immediata sospensione dei lavori inerenti alcune parti dei sottotetti facenti parte del complesso immobiliare denominato [redacted]

All'udienza del 18.7.2000 si costituivano in giudizio i sigg. [redacted] mentre il sig. [redacted] presente personalmente, chiedeva termine per munirsi di difensore.

Alla successiva udienza del 20.9.2000 venivano sentiti gli amministratori [redacted] e [redacted] nonché il geom. [redacted] che aveva scattato alcune fotografie allegate al ricorso; venivano sentiti anche i resistenti, i quali confermavano l'esistenza di impianti comuni nei sottotetti di proprietà esclusiva e si impegnavano a sospendere i lavori intrapresi fino all'udienza successiva.

All'udienza del 15.11.2000 interveniva in proprio l'avv. [redacted], il quale sollevava questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali Lombardia 15/7/96 n. 15 e 19/11/99 n. 22 con riferimento agli artt. 42 e 43 Cost.. Nella medesima udienza, atteso che i proprietari dei sottotetti non avevano rispettato l'impegno di non proseguire nei lavori, i procuratori dei ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso.

Con ordinanza in data 16.11.2000 il Giudice disponeva apposita CTU per verificare le opere già compiute o da compiersi nei singoli sottotetti, determinare l'eventuale incidenza di tali opere sugli eventuali impianti e/o servizi comuni esistenti, se tali opere potevano essere tali da pregiudicare la statica, il decoro e l'estetica dei fabbricati e veniva all'uopo nominato l'ing. [redacted]

La CTU veniva depositata in data 27.04.01 e all'udienza in data 11.05.01 venivano svolte diverse osservazioni critiche all'elaborato peritale.

Con ordinanza in data 18.05.01 il Giudice respingeva l'eccezione di legittimità costituzionale delle L.R. 15/96 e 22/99 perché manifestamente infondata; respingeva il ricorso proposto e disponeva la prosecuzione dei lavori, in conformità e secondo le

modalità ed indicazioni espresse dal Ctù; proposto reclamo avverso tale ordinanza, il Tribunale respingeva il reclamo e confermava l'ordinanza de qua.

Nelle more della causa di merito i ricorrenti promuovevano ricorso ex artt. 669 quater e septies c.p.c. lamentando la mancata osservanza, da parte dei resistenti, delle modalità e indicazioni espresse dal CTU nella sua relazione tecnica.

All'udienza del 16.02.02 veniva quindi dato incarico al CTU di accertare quanto lamentato dai ricorrenti e, in data 16.02.02, i resistenti, a loro volta, proponevano ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere *"in via urgente tutti i necessari provvedimenti affinché venga consentito di completare le opere in tutta sicurezza e in un tempo ragionevole"* e di vedersi autorizzare l'allacciamento a gas, luce e citofono.

Nell'ambito dei due cautelari proposti dalle parti, il Giudice disponeva CTU all'esito della quale l'ing. ██████ accertava che:

- le prescrizioni di cui alla precedente perizia erano state completamente disattese;
- la sig.ra ██████ non aveva effettuato alcuna opera di rinforzo nell'appartamento nel quale già abitava ed aveva realizzato un'altana irregolare oltre che insicura;
- i sigg. ██████ e ██████ avevano realizzato solo una parte delle opere strutturali sul tetto, peraltro senza tener conto delle prescrizioni di cui alla perizia 27.04.01;
- il sig. ██████ non aveva realizzato alcun lavoro nella sua porzione di sottotetto anche se erano stati rinvenuti accumuli di macerie da rimuovere.

Conseguentemente, in data 18.06.02, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.6.02, accoglieva il ricorso proposto dal Supercondominio e ordinava la sospensione dei lavori negli immobili dei resistenti fino a quando non fossero state attuate le prescrizioni della prima CTU. Respingeva, invece, il ricorso ex art. 700 c.p.c. dei resistenti.

I resistenti, quindi, proponevano ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., chiedendo la determinazione delle modalità di attuazione del provvedimento del 18.6.02.

Nell'ambito della causa di merito, venivano depositate le memorie ex artt. 183 e 184 c.p.c. con relativa replica, nella quale i resistenti formulavano anche istanza ex art. 669 duodecies c.p.c. per iniziare le opere di recupero.

All'udienza del 12.12.02 il Giudice chiedeva al CTU di verificare i progetti presentati dai resistenti al fine di poter decidere sulla istanza dagli stessi formulata. Nella medesima udienza i ricorrenti chiedevano al Giudice di ordinare, ex art. 700 c.p.c., la rimozione dell'altana in legno realizzata dalla sig.ra [REDACTED] in quanto di per sé pericolosa.

All'udienza del 20.12.02 il Giudice, dopo aver sentito i procuratori delle parti e personalmente la sig.ra [REDACTED], autorizzava la prosecuzione dei lavori e si riservava sulle altre istanze.

Con ordinanza in data 23.12.02, il Giudice dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. in ordine all'altana, ed ammetteva le prove testimoniali.

Con istanza in data 8.09.03 ex art. 669 duodecies c.p.c. i sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] chiedevano che il Giudice consentisse l'esecuzione delle modifiche inerenti gli impianti di cui al progetto e che a tal fine venisse autorizzata la sospensione dell'erogazione dell'acqua. Il Giudice, dopo aver sentito il CTU; autorizzava l'esecuzione delle modifiche richieste, autorizzando la finitura delle opere esterne al rustico, nonché l'installazione del castello di carico nel cortile interno previa rimozione di quello esistente sulla facciata esterna.

All'udienza in data 17.12.03 interveniva volontariamente l'arch. [REDACTED] in qualità di acquirente dell'unità immobiliare per la quale era stato convenuto in giudizio il sig. [REDACTED] chiedendo di essere assolta da ogni domanda proposta dai ricorrenti in relazione all'unità immobiliare di sua proprietà.

All'udienza in data 2.03.04 l'arch. [REDACTED] presentava ricorso ex art. 669 decies e/o 669 duodecies c.p.c. per ottenere l'autorizzazione a procedere alle modifiche degli impianti sulla base di progetti e relazioni tecniche prodotte.

Il Giudice disponeva ulteriore CTU per verificare la regolarità delle opere eseguite nell'immobile di proprietà [REDACTED], nonché per accertare la possibilità degli allacciamenti agli impianti comuni.

Alla successiva udienza, in data 28.09.04, il Giudice, esaminatae la CTU depositata in data 23.07.04 autorizzava l'arch. [REDACTED] a continuare i lavori come specificati nella stessa Ctu, nonché a realizzare le modifiche indispensabili sugli impianti condominiali e a

eseguire la parte di recupero del suo appartamento dal pianerottolo della scala condominiale e installazione del contatore del gas.

Assunte le prove testimoniali ammesse, all'udienza in data 2.11.05 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice, dopo aver assegnato alle stesse i termini di legge per gli scritti conclusivi, assumeva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I convenuti [redacted] hanno eccepito, in sede di precisazioni delle conclusioni all'udienza in data 2.11.05, la carenza di legittimazione a rappresentare il Super Condominio in capo all'amministratore sig. [redacted] essendo stato nel frattempo sostituito nella persona del dott. [redacted]. A comprova di ciò hanno chiesto di poter produrre il verbale di assemblea in data 9.11.04.

Ritiene il Giudice che tale richiesta di produzione sia tardiva e non ammissibile, sia perché il predetto verbale di assemblea porta una data anteriore di circa un anno rispetto all'udienza di precisazione delle conclusioni, sia perché gli stessi convenuti non hanno dimostrato né allegato di non aver avuto la possibilità di produrre il predetto verbale in una precedente udienza.

In ogni caso, l'eccezione risulta infondata anche nel merito. Infatti, il mutamento della persona dell'amministratore in corso di giudizio non ha alcuna incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, è sempre riferito al Condominio (v. Cass. Civ. 10.2.1987 n. 1416). Peraltro, si è anche detto che il potere dell'amministratore perdura pure nel caso di cessazione della carica, fino alla sostituzione; la cessazione del rapporto di rappresentanza per sostituzione dell'amministratore diviene rilevante durante il corso del giudizio in quanto l'evento sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito. In mancanza di tale notifica tale qualità si presume, se non ritualmente contestata dalla controparte, nel qual caso occorrerà produrre tempestivamente in giudizio la relativa prova (Cass. civ. sez. III, 16/7/02 n. 10274).

L'eccezione è altresì infondata in quanto il ricorso è stato introdotto, oltre che dall'amministratore del Supercondominio, anche dall'amministratore del condominio di via [redacted] e da dieci singoli condomini (e con successivo intervento di altro condomino nella persona dell'avv. [redacted]).

Nel merito, non vi è dubbio che il giudizio possessorio sia diretto a tutelare la situazione di fatto esistente al momento della lamentata molestia o dello spoglio, mentre non possono avere ingresso le considerazioni di carattere petitorio in ordine alla sussistenza del diritto dei convenuti ad operare le modifiche contestate.

Il presente giudizio è stato caratterizzato da una serie articolata di accertamenti peritali finalizzati a verificare, sostanzialmente, la conformità dei progetti, proposti dai singoli convenuti, alle prescrizioni dettate dal CTU.

Così occorre richiamare la prima CTU, in data 27.04.01, con la quale il consulente d'ufficio dava atto con riguardo alle singole posizioni dei convenuti che: l'appartamento [redacted] era l'unico in cui erano già stati eseguiti dei lavori, per l'appartamento [redacted] non era stata ancora presentata la relativa DIA ed i lavori non erano stati iniziati, mentre per l'appartamento [redacted], pur presentata la relativa DIA, i lavori ancora non erano iniziati.

Con riguardo poi alla sospensione dei lavori il CTU così concludeva: *"In partenza... la sospensione lavori poteva apparire giustificata dall'incertezza statica, dalla necessità di un piano organico per l'adeguamento degli impianti e dalla necessità di un coordinamento estetico. Ora l'incertezza statica è stata eliminata dalla perizia dell'ing. [redacted]. Il piano di adeguamento organico degli impianti è in corso (a cura di persona nominata dai proprietari dei sottotetti). Nel frattempo i proprietari del sottotetto hanno anche deciso unilateralmente di non modificare gli impianti di servizio... L'estetica verrà salvaguardata dalle linee progettuali già definite e dall'impegno assunto dai proprietari di integrare e completare tali regole. In conclusione, non solo non esiste ragione di sospendere i lavori, ma è anzi importante che i lavori continuino, in modo che le opere di rinforzo statico possano essere immediatamente completate".*

La seconda CTU, in data 23.05.02, disposta a seguito di ricorso promosso dai ricorrenti, è invece pervenuta a risultati diametralmente opposti. Infatti il CTU, dopo aver richiamato le precedenti prescrizioni, ha rilevato che *"tutte queste prescrizioni, nessuna esclusa, sono state trascurate. Non solo non esiste alcun accordo fra proprietari dei sottotetti e Supercondominio, ma non esiste nemmeno uno degli elaborati da produrre (Progetto architettonico generale, progetto di armonizzazione impianti, ecc.). L'unico elaborato prodotto, la perizia [redacted], è stata completamente disattesa."*

In particolare, poi, quanto all'appartamento [REDACTED] il CTU ha dichiarato che i lavori erano stati completamente finiti e l'appartamento ormai abitato, mentre gli impianti esistenti del Condominio erano stati lasciati immutati (così che alcune tubazioni di acqua calda e fredda correivano in vista all'interno dei locali). Una considerazione particolare, con giudizio critico, il CTU rivolgeva all'altana realizzata dalla convenuta sopra il suo terrazzino. Così ne evidenziava le irregolarità amministrative ma, soprattutto, la sua incidenza sulle parti comuni (*"l'altana modifica lo stato della copertura e pertanto non può essere realizzata senza autorizzazione preventiva del Condominio"*), la mancanza di qualsiasi coordinamento architettonico (*"non si può evidentemente immaginare che ogni proprietario di sottotetto realizzi un'altana, con disegno e progettazione di suo gusto, senza coordinarsi con gli altri proprietari..."*), la sua incidenza sulla statica (*"...una delle colonne che sostengono l'altana si appoggia in modo del tutto casuale sulle strutture delle falde della copertura...Staticamente quindi il sostegno dell'altana è assolutamente scorretto"*).

Quanto all'appartamento [REDACTED] il CTU dava atto che, successivamente alla prima perizia, erano stati eseguiti alcuni lavori (demolizione tavolati, smantellamento del vecchio tetto condominiale, eliminazione travi in ferro che sostenevano le falde, accatastamento delle macerie risultanti sul solaio di pavimento con un carico incompatibile con la capacità portante del solaio, montaggio in opera delle nuove strutture in ferro di sostegno delle falde, senza le modifiche suggerite dall'ing. [REDACTED] montaggio della nuova copertura in pannelli di lamiera zincata).

In ordine all'appartamento di proprietà [REDACTED], il CTU riscontrava che i lavori non erano neppure iniziati e nulla era cambiato dal punto di vista strutturale ed architettonico, mentre vi erano accumuli di materiali vari e macerie da rimuovere.

Sulla base di tali risultanze peritali, rese evidenti anche dalla documentazione fotografica allegata alla perizia, il Giudice emetteva il provvedimento, in data 18.06.02, con il quale ordinava la sospensione dei lavori fino a quando non fossero state attuate ed osservate le prescrizioni dettate dal CTU.

Ciò premesso non vi è dubbio che le posizioni dei singoli convenuti debbano essere valutate distintamente.

Le domande degli attori sono fondate e devono essere accolte avuto riguardo alla convenuta [REDACTED]

Intanto si deve rilevare che il complesso immobiliare è disciplinato da un regolamento di Supercondominio e da tanti regolamenti di condominio quanti sono i singoli condomini che ne fanno parte, richiamati nei singoli atti di compravendita.

Nell'art. 3 del Regolamento di Supercondominio, le funzioni del Supercondominio investono la manutenzione ordinaria e straordinaria, tra l'altro, dei manufatti e delle attrezzature di uso o di proprietà comune, degli impianti e di tutte le opere di uso o di proprietà comune fra tutti i fabbricati del complesso immobiliare e tra tali proprietà comuni sono compresi anche gli impianti ed i servizi di carattere generale e comune (art. 5), così come tra le cose di uso comune e perpetuo al Supercondominio sono compresi gli impianti ed i servizi di carattere generale e comune (art. 6 lett. F).

L'art. 6 lett. F del regolamento del Supercondominio stabilisce che *"tutti i locali di proprietà esclusiva dei diversi fabbricati di compendio del complesso immobiliare [REDACTED] o dei singoli condomini in cui siano ubicati i contatori, servizi, ispezioni, valvole, canalizzazioni ed in genere impianti che servono all'uso o al godimento dell'intero Supercondominio, o rispettivamente del condominio, pur rimanendo di proprietà esclusiva, sono vincolati con servitù perpetua a favore degli altri fabbricati di compendio del Supercondominio [REDACTED] o rispettivamente a favore dei beneficiari delle servitù di cui trattasi e dovranno mantenere in perpetuo l'anzidetta loro destinazione, o utilizzazione con libero accesso da corridoi e ingressi per consentire manutenzioni, riparazioni o ispezioni. Nessun corrispettivo sarà dovuto per le servitù di cui sopra. Le proprietà beneficiarie dovranno tuttavia concorrere, pro quota proporzionale, alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali soggetti a servitù come sopra precisato"*.

Nel sottotetto (piano ottavo) di tutti i condomini erano infatti ubicati impianti comuni, ben descritti nella stessa Ctu (pag. 16), depositata in data 27.04.2001.

Non vi è dubbio, pertanto, che sulla base di quanto prescritto nel regolamento del Supercondominio e dei singoli condomini è sempre esistita una servitù di accesso al sottotetto per la manutenzione degli impianti comuni.

Ciò è stato confermato anche dalle deposizioni testimoniali assunte. Così il teste [REDACTED] [REDACTED] dipendente operaio della società [REDACTED] ha

sostanzialmente confermato il cap. 4 ("vero che attraverso tale corridoio centrale i condomini, gli amministratori, e i tecnici entravano nei sottotetti per le **manutenzioni e ispezioni necessarie** agli impianti e servizi comuni"); la teste sig.ra [REDACTED], custode dello stabile di via [REDACTED]

[REDACTED] dal 1982, ha confermato il cap. 2 ("vero che attraverso tale unico spazio aperto i tecnici accedevano agli impianti e servizi comuni per le relative manutenzioni e i singoli condomini e/o inquilini per il passaggio da una scala all'altra di ogni singolo Condominio"); il teste [REDACTED]

condomino di via [REDACTED] ha dichiarato, sul cap. 2: "è vero per quanto riguarda l'accesso da parte dei tecnici per le manutenzioni. Non è vero quanto ai condomini, atteso che per quello che mi riguarda non ho mai avuto la possibilità di accedere tranne in due occasioni eccezionali... si è verificato parecchi anni fa in occasione della rottura di un ascensore che è rimasto fermo alcuni giorni, ricordo che in tale occasione mi recai personalmente con l'intenzione di passare nell'area sottotetto per andare nell'altra scala, ma vi rinunciai perché il passaggio era disagiato";

Gli altri testi di parte convenuta hanno sostanzialmente confermato tali circostanze. In particolare, il teste [REDACTED], imprenditore, sul cap. 2, ha dichiarato: "...mi risulta che i tecnici accedessero attraverso questo unico spazio aperto agli impianti e servizi comuni, ma non mi risulta che ciò potessero fare anche i singoli condomini" e sul cap. 4 "è vero, ma limitatamente agli amministrativi e ai tecnici... preciso altresì che le chiavi di accesso ai grandi vani dei sottotetti e dopo l'anno 1985 ai corridoi di accesso venivano lasciate in portineria solo per far accedere i tecnici ai vani suddetti..".

Pertanto può certamente affermarsi che la predetta servitù di accesso esisteva ed è stata sempre regolarmente esercitata. I lavori effettuati dalla convenuta [REDACTED] per il recupero del sottotetto hanno realizzato un'alterazione della preesistente situazione di fatto, attraverso l'inglobamento dei suddetti impianti comuni o comunque un loro spostamento non autorizzato, sì da integrare una grave turbativa se non addirittura un vero e proprio spoglio.

È pacifico che ad integrare una molestia suscettibile di legittimare l'esercizio dell'azione possessoria di manutenzione è sufficiente un'attività materiale o giuridica, consapevolmente posta dall'agente, la quale, in via diretta o indiretta e con un apprezzabile contenuto di disturbo, comporti un diverso modo di essere del possesso o del suo esercizio, senza che detta attività si sostanzi in una specifica violazione di legge

Né si richiede una condotta colposa dell'agente, come nel caso dell'illecito aquilano, essendo diretta la tutela possessoria non a colpire il contegno riprovevole tenuto dall'aggressore in violazione del precetto del "*neminem laedere*", bensì a salvaguardare lo stato di fatto esistente (Cass. civ. 13.9.00 n. 12080).

L'esame delle prescrizioni regolamentari, insieme con le risultanze testimoniali, conducono a ritenere che la servitù in esame era una servitù di accesso agli impianti comuni per la manutenzione e non anche una servitù di passaggio per accedere da una scala all'altra dei vari condomini. Ciò non trova conferma nel regolamento del Supercondominio e dei singoli Condominii e soprattutto è anche escluso dalla descrizione dei luoghi effettuata dal CTU (v. pag. 13 Ctu 27.04.01).

La illegittimità dell'intervento operato dalla convenuta si è manifestata anche in relazione alla statica, all'estetica e al decoro del complesso condominiale. Basti, a questo proposito, qui richiamare quanto detto dallo stesso CTU nella relazione 23.05.02 in ordine all'Alfana.

A diverse conclusioni si deve pervenire, invece, con riguardo alle posizioni [redacted] e arch. [redacted].

Costoro, infatti, diversamente dalla convenuta [redacted] non solo non avevano ancora intrapreso sostanziali lavori al momento dell'intervento del CTU, ma soprattutto hanno ritenuto di concordare e di ottenere una specifica espressa autorizzazione prima di proseguire nei predetti lavori. È pertanto evidente che in tale condotta non possono ravvisarsi gli estremi della lesione possessoria lamentata.

Così, quanto a [redacted] è lo stesso CTU ing. [redacted] all'udienza in data 18.11.2003 a dichiarare: "*... con riguardo al progetto impiantistico allegato al ricorso dell'ing. [redacted] progetto dell'ing. [redacted] stesso appare ragionevole e conforme alla buona tecnica; ritengo altresì che non sia tale da portare pregiudizio agli impianti esistenti nel condominio, salvo eventuali modesti inconvenienti che potranno essere riparati senza pregiudizio per gli altri condomini; il progetto presentato riporta altresì la sistemazione delle canne fumarie e di ventilazione e gli scarichi che riguardano l'intervento dell'ing. [redacted] anche questo tipo di intervento viene giudicato positivamente; quanto all'aspetto architettonico si ribadisce che manca a tutt'oggi un coordinamento generale di tutti gli interventi; ritengo, comunque, che le opere esterne potrebbero essere finite a rustico con impegno ad*

adeguarsi alle prescrizioni che venivano successivamente adottate con riguardo ai materiali di finitura, colori, grondaie-scarico dell'acqua, parapetti? Sulla scorta di tali precisazioni, il Giudice autorizzava i convenuti [redacted] ad eseguire le modifiche inerenti gli impianti di ventilazione esalazione, acqua calda e fredda e scarichi come da progetti dell'ing. [redacted] e autorizzava altresì la finitura delle opere esterne al rustico.

Non vi è dubbio, pertanto, che i lavori effettuati dal convenuto [redacted] diversamente dalla convenuta [redacted] sono stati previamente controllati e verificati dal CTU e quindi autorizzati dal Giudice, con la conseguenza che, da un lato, nessun pregiudizio hanno arrecato agli impianti e servizi condominiali, dall'altro, anche dal punto di vista soggettivo, non hanno configurato certamente gli estremi della molestia o peggio dello spoglio.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo alla posizione dell'arch. [redacted] subentrata al sig. [redacted]. Infatti il Giudice, all'udienza in data 28.09.04, dopo aver esaminato la CTU dell'ing. [redacted], depositata il 22.07.04, ha autorizzato l'arch. [redacted] a continuare i lavori come specificati nella predetta CTU nel cap. 1°.

In particolare, il CTU ha valutato positivamente i lavori già effettuati, ritenuti conformi alle prescrizioni della perizia 20.04.01, ed ha considerato altresì fattibili le opere ancora da eseguirsi, alla luce dei progetti prodotti in causa. Quanto poi al progetto architettonico il CTU ha dato atto che quello presentato dall'arch. [redacted] rispetta il più possibile le caratteristiche originarie dell'edificio, anche se, in assenza di un accordo e accettazione con tutti i proprietari degli altri sottotetti, non vi è dubbio come non si possa parlare e difetti quindi un coordinamento architettonico (*"...Si ricorda che un progetto di coordinamento obbligherebbe qualcuno dei proprietari dei sottotetti che hanno già finito i lavori di trasformazione a demolire e rifare parzialmente le opere..."*). Nondimeno, aggiunge il CTU, l'arch. [redacted] *"...ha fatto tutto il possibile per seguire una strada di ragionevolezza e di collaborazione con il Condominio"*.

Con riguardo poi all'adeguamento antincendio, lo stesso CTU ha evidenziato la concreta disponibilità manifestata dall'arch. [redacted] a regolarizzare la pratica d'intesa con il Condominio e dunque nessun rilievo sul punto può esserle mosso.

3) condanna altresì la predetta convenuta alla rimozione immediata dall'altana costruita illegittimamente sul tetto con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;

4) respinge le domande degli attori proposte nei confronti degli altri convenuti, perché infondate;

5) condanna la convenuta [redacted] a rimborsare le spese del giudizio sostenute dagli attori, che si liquidano in complessive euro [redacted], di cui euro [redacted] per onorari, euro [redacted] per diritti ed euro [redacted] per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge; pone a carico dei convenuti, in solido tra di loro, le spese di CTU nella misura liquidata dal Giudice.

6) dichiara le spese del giudizio compensate tra gli attori ed i convenuti [redacted]
[redacted]

Così deciso in Milano il 28 marzo 2016

Il Giudice

Valter Colombo

